
	Regole per l'Organismo di vigilanza	cod. ODV-001		
		30.04.2009 Data di emissione Rev. A	Pag. 1	di 8
AREA DI COMPETENZA MARKETING		A		
		Livello di Revisione		
		Mod. di base		

INDICE

1	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	2
1.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	2
1.2	REQUISITI SOGGETTIVI DEI MEMBRI DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA	3
1.3	POTERI E MODALITÀ DI NOMINA, DURATA IN CARICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA.	3
1.4	DIMISSIONI DA MEMBRO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA.....	4
1.5	COMPITI, FUNZIONI, MODALITÀ D'AZIONE E DI DECISIONE DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA	4
1.6	AUTONOMIA FINANZIARIA.....	6
1.7	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE.....	7
1.8	FLUSSE INFORMATIVI OBBLIGATORI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	7
1.9	RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	7
1.10	VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO.....	8
1.11	MODIFICHE E INTEGRAZIONE.....	8

Preparato da : Alfredo Villa	Approvato da : Marco Perego
Data : 30.04.2009	Data : 30.04.2009

	Regole per l'Organismo di vigilanza	cod. ODV-001		
		30.04.2009 Data di emissione Rev. A	Pag. 2	di 8
AREA DI COMPETENZA MARKETING		A Livello di Revisione		
		Mod. di base		

1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di seguito s'illustrano i compiti e le norme generali di funzionamento dell'Organismo di vigilanza, nonché l'individuazione, la nomina, la sospensione, dimissioni e revoca dei suoi membri.

1.1 Identificazione dell'Organismo di vigilanza

1.1.a Premessa

L'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere interno alla società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1 lett.b, del D.lgs 231/2001).

Nella relazione illustrativa al decreto viene specificato che: "l'Ente [...] dovrà inoltre vigilare sull'effettività operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno, dotata di poteri autonomi e specificatamente preposta a questi compiti di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa".

Si tratterà di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di vigilanza, di compiti operativi che, rendendo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di rapporti dell'Organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale previsione di budgeting, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di vigilanza.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di Organismo di vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale. Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

in via preventiva, per adottare – all'atto del disegno del modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione (approccio di tipo consulenziale).

Correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati; a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).


Il requisito della continuità d'azione rende necessaria la presenza nell'Organismo di vigilanza di una struttura interna dedicata in modo continuativo all'attività di vigilanza sul modello.

1.1.b Individuazione dell'Organismo di vigilanza

Applicando tali principi alla realtà aziendale in accordo con le indicazioni delle linee guida di Confindustria secondo le best practice e attese la configurazione e le funzioni che il decreto attribuisce a tale Organismo, la società ha identificato l'Organismo di vigilanza in un organo pluripersonale composto da 3 membri, aventi comprovata specializzazione nelle seguenti materie:

- area legale, contrattualistica e reati societari.
- area fiscale tributaria e amministrativa;
- area aziendale, organizzazione e finanziaria.

Preparato da : Alfredo Villa	Approvato da : Marco Perego
Data : 30.04.2009	Data : 30.04.2009

	Regole per l'Organismo di vigilanza	cod. ODV-001		
		30.04.2009 Data di emissione Rev. A	Pag. 3	di 8
AREA DI COMPETENZA MARKETING		A Livello di Revisione		
		Mod. di base		

La pluripersonalità dell' Organismo di vigilanza e la provenienza dei suoi componenti sia dall'interno che dall'esterno della società favoriscono la diversificazione delle competenze dei singoli e lo sviluppo di una corretta dialettica tra gli stessi, che è presupposto distintivo per decisioni meditate, consapevoli e indipendenti.

1.2 Requisiti soggettivi dei membri dell' Organismo di vigilanza

in accordo con le indicazioni delle linee guida di Confindustria, allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, i membri dell' Organismo di vigilanza devono possedere, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del consiglio di amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della società e revisori incaricati della società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali con la società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere nonché coincidenze di interesse con la società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare una notevole influenza sulla società;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso le amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di membro dell' Organismo di vigilanza ;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.lgs. 231/2001 o delitti a essi assimilabili;
- Condanna, con sentenza (anche non passata in giudicato), ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento), a una pena che importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

1.3 Poteri e modalità di nomina, durata in carica, sospensione e revoca dell' Organismo di vigilanza.

1.3.a Nomina dell' Organismo di vigilanza

La nomina dell' Organismo di vigilanza è attribuzione propria dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione.


1.3.b Durata in carica

L' Organismo di vigilanza resta in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione che l'ha nominato, e i suoi membri sono rieleggibili.

1.3.c Sospensione dall' Organismo di vigilanza

L'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione può deliberare la sospensione di un membro dell' Organismo di vigilanza nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 25 e ss. Del D.lgs 231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio.

Preparato da : Alfredo Villa	Approvato da : Marco Perego
Data : 30.04.2009	Data : 30.04.2009

	Regole per l'Organismo di vigilanza	cod. ODV-001		
		30.04.2009 Data di emissione Rev. A	Pag. 4	di 8
AREA DI COMPETENZA MARKETING		A Livello di Revisione		
		Mod. di base		

In caso di sospensione di un membro dell' Organismo di vigilanza da parte dell'Amministratore Unico o del consiglio di amministrazione, l'organi amministrativo provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto, secondo le modalità previste al comma 3 del punto 1.4.

1.3.d Revoca dall' Organismo di vigilanza

La revoca dei poteri propri dell' Organismo di vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, possono avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della società, mediante un'apposita delibera dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione e con l'approvazione del collegio sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell' Organismo di vigilanza può intendersi, a titolo esemplificativo:

- gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali ad esempio: l'omessa redazione della relazione informativa semestrale, o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta dal consiglio di amministrazione e al collegio sindacale; l'omessa redazione del programma di vigilanza.
- L' "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell' Organismo di vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato,, emessa nei confronti della società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta;
- L'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell' Organismo di vigilanza.

La revoca dell' Organismo di vigilanza o di un suo membro compete all'Amministratore Unico o al Consiglio di amministrazione e deve avvenire all'unanimità dei consensi degli amministratori presenti con diritto di voto e con l'approvazione del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione nella riunione in cui delibera la revoca di un membro dell' Organismo di vigilanza provvede alla sua sostituzione.

1.4 Dimissioni da membro dell' Organismo di vigilanza

In caso di dimissioni da parte di uno o più membri dell' Organismo di vigilanza, l'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione alla prima adunanza utile. I membri dimissionari rimangono in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo membro.

In caso di dimissioni con decorrenza immediata il membro dimissionario è sostituito, ad interim, fino alla nomina del nuovo membro da un sindaco effettivo o da un sindaco supplente, scelto in ordine di anzianità, il quale, comunque, deve accettare l'incarico.


1.5 Compiti, funzioni, modalità d'azione e di decisione dell' Organismo di vigilanza

1.5.a Compiti e funzioni dell' Organismo di vigilanza

All' Organismo di vigilanza è istituzionalmente affidata la responsabilità dello svolgimento delle seguenti macro-attività:

- vigilanza sull'effettività del modello verificando la coerenza fra i comportamenti concreti le procedure previste dal modello stesso;
- analisi in merito all'adeguatezza del modello, ossia valutazione della sua reale efficacia sia nel prevenire i comportamenti illeciti sia nel far prontamente emergere il concretizzarsi degli stessi;
- analisi sul mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità, efficienza ed efficacia del modello.
- Cura dell'aggiornamento del modello, nel caso in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti;

Preparato da : Alfredo Villa	Approvato da : Marco Perego
Data : 30.04.2009	Data : 30.04.2009

	Regole per l'Organismo di vigilanza	cod. ODV-001		
		30.04.2009 Data di emissione Rev. A	Pag. 5	di 8
AREA DI COMPETENZA MARKETING		A Livello di Revisione		
		Mod. di base		


Le attività poste in essere dall' Organismo di vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo o struttura della società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del modello.

A tal fine, all' Organismo di vigilanza di vigilanza sono altresì affidati i compiti e conferiti i poteri qui di seguito elencati:

- effettuare le attività di controllo previste dal modello;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della società;
- compiere verifiche e ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del modello con possibilità di accedere liberamente presso qualsiasi direzione, unità, struttura della società, senza necessità di alcun consenso preventivo.
- Assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l'Amministratore Unico o il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;
- contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, al continuo aggiornamento e adeguamento del modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- formulare all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del modello; ii) significative modificazioni dall'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa, iii) modifiche normative;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società;
- assicurare il costante aggiornamento della mappatura delle aree ritenute sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001;
- segnalare alle funzioni a tal fine competenti l'opportunità dell'adozione di sanzioni disciplinari a carico di responsabilità di ipotesi di violazione del modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001;
- monitorare, promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza del modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel modello;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa per la propria attività (tale previsione è indicata a titolo orientativo e non costituisce un limite della capacità di spesa dell'Organismo di vigilanza, che deve essere la più ampia al fine di garantire la piena e completa attuazione dei suoi compiti);
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione contenute nel modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del modello.

1.5.b Convocazione

Preparato da : Alfredo Villa	Approvato da : Marco Perego
Data : 30.04.2009	Data : 30.04.2009

	Regole per l'Organismo di vigilanza	cod. ODV-001		
		30.04.2009 Data di emissione Rev. A	Pag. 6	di 8
AREA DI COMPETENZA MARKETING		A Livello di Revisione		
		Mod. di base		

L'Organismo di vigilanza si riunisce almeno tre volte all'anno, ma può essere convocato d'urgenza in caso di necessità su richiesta di uno dei suoi componenti, ovvero tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario.

L'Organismo di vigilanza è convocato dal presidente con almeno 5 giorni di preavviso (fatti salvi i casi di urgenza da valutarsi a cura del presidente) mediante lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

L'Organismo di vigilanza è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purchè siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Organismo di vigilanza può essere convocato dall'Amministratore Unico o dal consiglio di amministrazione in relazione ai compiti a esso assegnati.

A sua volta ciascun membro dell'Organismo di vigilanza può chiedere la convocazione del consiglio di amministrazione per comunicazioni urgenti in caso di gravi violazioni del modello e/o del Codice etico.

1.5.c Modalità di funzionamento

Per la validità delle riunioni dell'Organismo di vigilanza devono essere presenti tutti i membri del medesimo, le decisioni sono prese all'unanimità.

L'organismo di vigilanza può invitare alle proprie riunioni persone a esso estranee che facciano parte o meno del personale della società; in particolare potranno presenziare alle riunioni: l'Amministratore unico o membri del consiglio di amministrazione, membri del collegio sindacale, revisori incaricati dalla società di revisione, consulenti esterni o responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della società chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

Nel caso di stallo decisionale dovuto a divergenze di opinioni fra i membri dell'Organismo di vigilanza, ciascuno di essi investe della decisione il consiglio di amministrazione della società.

1.5.d Verbalizzazione delle sedute

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportate nel verbale, sottoscritto dai membri dell'Organismo di vigilanza e redatto da un segretario nominato dal presidente.

Il segretario sul mandato del presidente cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la trasmissione degli stessi all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale della società.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante e sono conservati dallo stesso presidente.

Il presidente dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni della società, e ne verifica l'effettiva attuazione sulla quale riferisce periodicamente agli altri componenti dell'Organismo di vigilanza e al consiglio di amministrazione secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.7.


1.6 Autonomia finanziaria

Al fine di garantire autonomia e indipendenza all'Organismo di vigilanza, esso viene dotato dall'Amministratore Unico o dal consiglio di amministrazione di risorse finanziarie, in termini di poteri di spesa, adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili.

Dette risorse potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quanto altro si dovesse rendere necessario o opportuno per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un Organismo di vigilanza.

Il rendiconto dell'utilizzo de budget assegnato avviene secondo le procedure aziendali.

Preparato da : Alfredo Villa	Approvato da : Marco Perego
Data : 30.04.2009	Data : 30.04.2009

	Regole per l'Organismo di vigilanza	cod. ODV-001		
		30.04.2009 Data di emissione Rev. A	Pag. 7	di 8
AREA DI COMPETENZA MARKETING		A		
		Livello di Revisione		
		Mod. di base		

Eventuali ulteriore spese extra budget saranno richieste dall'Organismo di vigilanza direttamente al consiglio di amministrazione.

1.7 Reporting dell'Organismo di vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di vigilanza riferisce in merito all'attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità secondo le seguenti linee di reporting:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa relativa all'attività svolta da presentare al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale;
- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'anno in corso e un piano dell'attività previste per l'anno successivo, da presentare al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (per esempio, significative violazioni dei principi contenuti nel modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della società ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al consiglio di amministrazione.

1.8 Flussi informativi obbligatori verso l'Organismo di vigilanza

Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo di vigilanza è destinatario e raccoglie le eventuali segnalazioni indicate nel modello.

E' in facoltà dell'Organismo di vigilanza dettare ulteriori e specifiche disposizioni in ordine agli obblighi informativi diversi da quelli previsti nel modello.

L'Organismo di vigilanza valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute.

All'Organismo di vigilanza, infine, devono essere comunicati il sistema delle deleghe adottato dalla società e ogni sua successiva modifica e integrazione.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di vigilanza provvede a comunicare ai soggetti interessati i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati con le seguenti modalità:

- e-mail: odv@permedica.it-;
- lettera: all'indirizzo
Permedica s.p.a.
Organismo di Vigilanza D. 231/2001
Via Statale, 6
23807 MERATE (LC)


L'Organismo di vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione.

L'Organismo di vigilanza è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull'origine delle informazioni ricevute.

1.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse previsti dal modello sono conservati dall'Organismo di vigilanza in un apposito archivio.

Preparato da : Alfredo Villa	Approvato da : Marco Perego
Data : 30.04.2009	Data : 30.04.2009

	Regole per l'Organismo di vigilanza	cod. ODV-001		
		30.04.2009 Data di emissione Rev. A	Pag. 8	di 8
AREA DI COMPETENZA MARKETING		A Livello di Revisione		
		Mod. di base		

1.10 Verifiche e controlli sul modello

L'Organismo di vigilanza redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, la propria attività di verifica e controllo.

Il programma contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

In particolare, alcune delle verifiche sono previste in piano ispettivo annuale in quanto connesse a controlli di routine (per esempio, verifiche sugli atti societari, sui contratti di maggior rilievo conclusi dalla società, sulle aree sensibili al fine di verificarne la correttezza e la conformità alle norme e prescrizioni contenute nel modello e nel Codice etico), altre attività, quali approfondimenti di operazioni o comportamenti anomali, sono svolti per autonoma iniziativa e possono concretizzarsi in interventi "a sorpresa".

All'Organismo di vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri affinché possa svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Gli strumenti a disposizione consistono nelle attività di:

- risk, assessment, intendendosi con ciò adeguati a sistematiche procedure di ricerca, identificazione e rivalutazione periodica dei rischi di irregolarità quando sussistono circostanze particolari, quali, per esempio, elevato turnover del personale, recenti evoluzioni legislative, precedenti violazioni, recenti modifiche alle procedure, acquisizione di rami d'azienda ecc.
- controlli mirati, cioè l'assistenza di un tempestivo approfondimento dei segnali premonitori di irregolarità, o la segnalazione di un caso sospetto;
- controlli di routine o a sorpresa che si sostanziano in un programma di controlli periodici presso le funzioni e i processi aziendali "sensibili", al fine di accertare la conformità delle attività alle procedure stabilite e allo sviluppo di adeguate procedure operative, anche presso controparti terze contrattualmente impegnate;
- controllo del modello organizzativo nel suo complesso, cioè un programma di rivisitazione e di controllo periodico dei risultati del modello da parte dell'Organismo di vigilanza.

1.11 Modifiche e integrazione

Il presente regolamento viene approvato all'unanimità e potrà essere oggetto di integrazione, con le stesse modalità.

Approvato da DG in data

PERMEDICA S.p.A.

Preparato da : Alfredo Villa	Approvato da : Marco Perego
Data : 30.04.2009	Data : 30.04.2009